



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 9553/2015 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 9553/2015 R.G. promossa da:

R. I. _____, con l'avv. _____
attore,
_____ contro
_____, con l'avv. _____
convenuto,
F. C. _____, contumace
M. R. _____, contumace

terzo chiamato,

in punto: Responsabilità civile.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore: come da foglio depositato telematicamente in data 20.03.2019.

Conclusioni del convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

pagina 1 di 7



Con atto di citazione ritualmente notificato, **R. I.** nella sua qualità di unica erede universale di **A.V.** giusto testamento olografo pubblicato in (doc. 1, fasc. attrice), ha convenuto in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

*“Nel merito: per le ragioni svolte, accertare e dichiarare l’illecito comportamento contrattuale ed extracontrattuale tenuto dalla convenuta, anche ai sensi dell’art. 2049 c.c., ai danni di **A.V.**, e per essa ai danni della sua erede universale sig.ra **R. I.** nel periodo 3/12/2010 – 15/12/2010 e di cui alla sovraestesa narrativa e conseguentemente condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall’attrice, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €105.000,00, o a quella diversa maggior o minor ritenuta di equità e giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo”.*

Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la declaratoria d’inammissibilità della domanda, in subordine ex artt. 106 e 269 c.p.c. di fissare la nuova udienza al fine di consentire a e della citazione nei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. dei terzi **F. C.** e **R. M.** e del nominativo indicato entro la prima udienza; nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Integrato il contraddittorio nei confronti di delle terze chiamate **F. C.** e **R. M.**, che sono rimaste contumaci, la causa è stata istruita tramite prova testimoniale e all’udienza del 21.03.2019 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha concesso loro i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Sono circostanze incontestate e documentalmente provate che **A.V.** è stata sottoposta alla misura dell’Amministrazione di sostegno essendo molto anziana e affetta da “Encefalopatia vascolare con decadimento cognitivo – motorio”, giusto Decreto del Giudice Tutelare del 04.06.2010 e che Amministratore di sostegno è stata nominata **F. C.** (doc. n. 4, attrice).



In data 14/07/2010, il G.T. presso il Tribunale di Venezia ha autorizzato alla vendita dell'unico immobile della Beneficiaria, disponendo che la somma incassata dall'alienazione fosse accreditata sul conto corrente n. [redacted] presso la [redacted] ed intestato all'anziana.

La F.C. [redacted] ha proceduto, in data 27/11/2010, ad aprire quale A.d.S. di A.V. [redacted], il nuovo conto corrente n. [redacted] presso le [redacted] dove in pari data ha riversato la somma di €105.000,00 costituente il saldo prezzo dell'operazione di vendita immobiliare e ha prelevato tra il 03/12/2010 ed il 15/12/2010 l'intera provvista a mezzo di n. 10 assegni bancari (doc. nn. 15 – 24, fasc. attrice).

Tali fatti hanno trovato riscontro nella sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 107/15 del 22.01.2015, ed in particolare alla p. 9 della medesima, che ha affermato la responsabilità penale di F.C. [redacted] e di M.R. [redacted] per il delitto di peculato continuato e pluriaggravato (artt. 110, 314 e 61 n.5 e 7 e 81 c.p.), condannando altresì le imputate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, liquidati in €152.538,75 (doc. n. 10, fasc. attrice).

La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda dato che sulla scorta della sentenza penale citata, l'attrice come parte civile avrebbe già esercitato il diritto ad ottenere il risarcimento dell'intero danno lamentato nei confronti di F.C. [redacted] e di M.R. [redacted].

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Nel presente giudizio l'attrice ha fatto valere il concorso colposo di [redacted] nel fatto illecito doloso attribuibile a F.C. [redacted] e M.R. [redacted], e dunque la responsabilità solidale di [redacted] con le predette, per cui la sig.ra R.I. [redacted] ha agito per costituirsi un titolo anche nei confronti della Società convenuta.

De resto, [redacted] non ha neppure allegato che il credito vantato dall'attrice nei confronti di F.C. [redacted] e M.R. [redacted] è stato da loro estinto, per cui esso deve ritenersi ancora esistente e la convenuta ha interesse a ottenere la pronuncia di cui alla domanda di accertamento e di condanna esperite nel presente giudizio.



La responsabilità di [redacted] deve essere inquadrata nell'ambito dell'illecito contrattuale.

Infatti, l'A.d.S. infedele in data 27/11/2010 ha aperto in nome e per conto della sig.ra A.V. [redacted] il conto corrente postale n. [redacted] presso le [redacted].

[redacted] e tale rapporto contrattuale non viene messo in discussione quanto alla sua validità.

Costituisce *ius receptum* che la clausola di buona fede e correttezza, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, costituisce fonte d'integrazione degli obblighi contrattuali, ed essa impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale nonché volto alla salvaguardia dell'altrui interesse, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.

Pertanto, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di non essere inadempiente a detti doveri di buona fede e correttezza, salvaguardando dunque l'interesse del proprio cliente o comunque provando che l'inadempimento a detti doveri è derivato da causa non imputabile a [redacted] ai sensi dell'art. 1218 c.c.

La condotta del personale dipendente di [redacted] deve essere considerata con riferimento a queste coordinate ed ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Risulta *ex actis* che l'intermediario convenuto, ha omesso qualsivoglia controllo e ha consentito all'A.d.S. "infedele" F.C., [redacted] di aprire in data 27.11.2010 un ulteriore conto corrente, intestato alla Beneficiaria, non vincolato all'ordine del Giudice, versando in tale conto parte del prezzo della vendita dell'immobile, pari a €105.000,00 e di prelevare, tra il 03.12.2010 e il 15.12.2010, l'intera somma in esame a mezzo n. 10 assegni, 7 dei quali presso le [redacted].

[redacted]

Il Decreto di apertura dell'Amministrazione di sostegno autorizzava l'A.d.S. a "*a compiere in sostituzione del beneficiario, in nome e per conto dello stesso i seguenti atti: riscuotere pensione e/o indennità di cui goda e versarla in un conto corrente, postale o bancario, intestato al beneficiario e vincolato all'ordine del Giudice con autorizzazione permanente a prelevare, ogni mese, le somme necessarie per il pagamento delle esigenze della beneficiaria [...] della retta dell'Istituto che la ospita*" e "*vincolare all'ordine del Giudice tutti conti correnti, i libretti e i depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario*" (doc. n. 4, fasc. attrice).



non ha contestato la circostanza di essere stata a conoscenza di tale Decreto che limitava chiaramente i poteri dell'A.d.S. di prelevare le "somme necessarie per il pagamento delle esigenze della beneficiaria" e la circostanza è stata confermata anche dalla deposizione del teste **M. T.**, impiegata di l

c., che ha dichiarato che di prassi doveva essere fatto una verifica che *"Nel 2010 questa verifica era manuale. Si andava a verificare nel faldone relativo al cliente ove era custodito il Decreto del Tribunale. Questo faldone era accessibile a tutti gli impiegati ed in particolare lo sportellista doveva andare nel retro ove venivano conservati i faldoni e doveva verificare all'interno del faldone i limiti di operatività. ADS: Il faldone rimane conservato nell'Ufficio in cui è stato aperto il dossier. Per gli impiegati di Uffici diversi tale controllo non era possibile. Non ricordo nel caso in cui l'operazione veniva eseguita in diverso sportello dall'ADS se ci fosse qualche forma di comunicazione."*

Molteplici sono quindi i profili d'inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede che incombevano su **r**

Innanzitutto, appare macroscopico che sebbene l'intermediario fosse a conoscenza che la sig.ra **A. V.**

era sottoposta ad Amministrazione di sostegno e che il Decreto di apertura della misura consentisse all'A.d.S. il prelievo soltanto di somme necessarie per il pagamento delle esigenze della Beneficiaria, che lo si ricorda era una signora novantenne ricoverata in una casa di ricovero, in difformità a tale chiara prescrizione, abbia consentito all'A.d.S. di negoziare in contanti ben 10 assegni per la somma considerevole di €105.000,00.

Ma l'inadempimento agli obblighi di correttezza e buona fede volti a tutelare l'interesse della controparte va oltre la circostanza che l'intermediario non si è scrupolosamente attenuto al provvedimento giudiziale, dato che le cifre negoziate ed il brevissimo arco temporale delle operazioni erano tali da dover far sospettare chiunque, e a maggior ragione gli operatori professionali, dell'abnormità di dette operazioni, per cui la negligenza del personale di **r** è stata evidente ed inescusabile.

r era, dunque, in possesso fin dall'inizio di ogni informazione necessaria a cogliere i limiti del potere rappresentativo conferito dal G.T. all'A.d.S. e avrebbe potuto bloccare ogni condotta lesiva del



patrimonio della Beneficiaria, anche in ragione della specifica diligenza professionale richiesta nell'esecuzione del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

I dipendenti della convenuta non hanno posto in essere alcuna condotta ostantiva e non hanno neppure chiesto le ragioni di dette operazioni sospette, per cui la loro condotta gravemente omissiva deve essere imputata a [redacted] ex art. 1228 c.c., che nel presente processo non ha fornito la prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Deve essere, dunque, dichiarata la responsabilità di [redacted] per il fatto illecito in danno della sig.ra A.V. [redacted] e per l'effetto la condanna della convenuta a risarcire il danno alla sig.ra R. I. [redacted], quale sua erede universale, che può essere liquidato nella somma di €105.000,00 da rivalutarsi alla data odierna secondo un coefficiente di rivalutazione (coeff. 1,091) ad €114.555,00.

Quanto alla chiamata in causa da parte di [redacted] delle terze F.C. [redacted] e di M.R. [redacted] si rileva che la convenuta non ha proposto nei loro confronti alcuna domanda, non essendo la stessa indicata nelle proprie conclusioni nell'atto di chiamata in causa, né al momento della precisazione delle conclusioni, mentre nel testo dell'atto di costituzione si fa un generico riferimento al "*diritto ad essere garantita*" senza che tale formula possa essere sufficiente ad individuare un'azione giudiziale, per cui nessuna pronuncia va assunta nei confronti delle terze chiamate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa, l'attività effettivamente svolta e la circostanza che [redacted] senza giustificazione non ha partecipato alla procedura di mediazione, per cui si attestano su valori superiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 9553/2015 R.G. promossa da R. I. [redacted] contro [redacted], ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- Per il titolo di cui in motivazione, condanna [redacted], in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a corrispondere a R. I. [redacted] la somma di €114.555,00, oltre interessi nella misura legale dalla



pronuncia al saldo.

- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €16.000,00 per compensi (€3.000,00 per la fase di studio, €2.000,00 per la fase introduttiva; €6.000,00 per la fase di trattazione/istruzione; €5.000,00 per la fase decisionale), ed €759,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, che liquida a favore dei difensori dell'attrice che si sono dichiarati distrattari.

Venezia, 30/07/2019

Il Giudice

dott. Alessandro Cabianca

